TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

n. 2319/2022 v.g.

Il Giudice a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale ex art. 2189 co. 3 c.c.

TRA

[redacted] S.P.A. (Avv. [redacted])

- RICORRENTE -

CONTRO

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari

- RESISTENTE -

****

Letto il ricorso introduttivo ex art. 2189 co. 3 c.c., averso il provvedimento di diniego espresso dalla Camera di Commercio di Bari prot. RI/PRA/2022/[redacted], notificato in data 6/04/2022, con il quale la società ricorrente ha chiesto: "*accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento prot. RI/PRA/2022/*[redacted] *emesso dal Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bari e comunicato in data 06/04/2022, avente ad oggetto il dinego all'annotazione della dichiarazione di recesso del socio* [redacted] *S.p.A. dalla* [redacted] *e per l'effetto ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bari di provvedere alla conseguente annotazione, se del caso, così come effettuato dal Conservatore del Registro delle Imprese presso la CCIA di Roma di cui all'allegato 9 del presente ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi comprese le spese accessorie del giudizio, in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario*".

Costituendosi, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, nella persona del Conservatore del Registro delle Imprese, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso va rigettato per quanto di ragione.

Come correttamente evidenziato dal Conservatore costituito e come ammesso dalla stessa difesa della società ricorrente, l'attuale disciplina positiva, per usare le parole della medesima difesa, "*non preveda*(e) *un obbligo legale in capo al Conservatore di provvedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione di recesso del socio*". Tale condivisibile constatazione è sufficiente per il rigetto del ricorso.

Invero, in tema atti iscrivibili al Registro delle Imprese sussiste il principio di tipicità delle iscrizioni (art. 2188 c.c. e art. 7 co. 1 lett. b) d.p.r. n. 581/1995), con la conseguenza che solo gli atti previsti dalla legge possono essere iscritti nel suddetto Registro e tra questi non rientra il recesso del socio di una s.r.l., sebbene, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, allo stesso, quale atto unilaterale recettizio, consegue lo scioglimento del rapporto sociale in capo al recedente nel momento in cui è comunicato all'amministratore/rappresentante legale della società.

Del resto, la società ricorrente non ha chiesto l'iscrizione del suo recesso bensì l'annotazione che però è una forma di pubblicità atipica non prevista dalle legge, poiché le forme di pubblicità previste in tema di Registro delle Imprese (rigorosamente tipiche) si concretano attraverso l'utilizzo degli istituti dell'iscrizione o del deposito (di atti e/o documenti).

La difesa della ricorrente assume che non sempre all'esercizio del diritto di recesso del socio consegue la modifica degli assetti societari (e cioè gli effetti di cui all'art. 2473 co. 4 c.c.: il perfezionamento dell'eventuale cessione della quota a terzi / dell'accrescimento della quota di un socio / della riduzione del patrimonio netto /della riduzione del capitale), sicché si rende palese la necessità di consentire al socio receduto una forma di pubblicità idonea a far risultare, a margine della propria partecipazione, l'avvenuto esercizio del proprio diritto, sì da rendere opponibili ai terzi il compiuto recesso.

Questa esigenza, *de iure condito*, non può trovare soddisfazione in virtù di quanto innanzi esposto in punto di tipicità delle iscrizioni nel nostro diritto positivo.

In ogni caso, il recesso del socio di una s.r.l. non pone le stesse esigenze di pubblicizzazione del recesso da una società di persone (che vede il socio illimitatamente responsabile dei debiti sociali e

rispetto alla quale non si dubita che il recesso di cui all'art. 2285 c.c. costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo che, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 c.c., deve essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese), attesa la personalità giuridica della società di capitali che evita ogni forma di responsabilità del socio per le obbligazioni sociali.

Inoltre, la comunque dedotta esigenza di opponibilità del recesso ai terzi non opererebbe con la mera annotazione che avrebbe, al più, natura di pubblicità notizia e non di pubblicità dichiarativa che ex art. 2193 c.c. si riferisce solo alle iscrizioni previste dalla legge. Fermo restando che anche la pubblicità notizia nel sistema del Registro delle Imprese, per quanto suesposto, non può che avere carattere tipico, nel senso che deve essere prevista dalla legge (v., ad es., art. 8 co. 5 legge n. 580/1995), principio condiviso ovviamente con tutte le altre forme di pubblicità che connotano le iscrizioni nel registro delle imprese (quella costitutiva, quella notizia e quella normativa).

Né la legittimazione a richiedere l'annotazione (che, tra l'altro, non potrebbe che essere facoltativa e quindi neppure a servizio dell'esigenza della certezza di rapporti giuridici) può trovare un suo fondamento nelle caratteristiche della completezza e dell'organicità che deve connotare la pubblicità presso il Registro delle Imprese (cfr. art. 8 co. 6 legge n. 580/1995) poiché tali caratteristiche non possono che essere riferite agli atti che sono previsti dalla legge come iscrivibili o ai documenti per i quali è previsto il deposito, sempre dunque nel perimetro della tipicità.

La difesa ricorrente ha addotto anche che con l'entrata in vigore dell'art. 16 della legge n.2/2009, con riguardo alle sole società a responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata, è venuto meno l'obbligo di tenuta del libro dei soci previsto dall'art. 2478 c.c., sicché le risultanze del Registro delle Imprese sono divenute per il socio l'unica possibile forma di pubblicità.

In realtà, la funzione del libro dei soci nell'impianto dell'originario art. 2478 c.c., non era quella di pubblicità rivolta ai terzi estranei alla società ma per un verso quella di assicurare certezza ai rapporti sociali, evitando lunghi e complicati accertamenti da parte degli amministratori al momento dell'esercizio dei diritti sociali o dell'attuazione degli obblighi del socio (esigenza che oggi non riguarda l'atto di recesso del socio che per produrre effetti, come visto, deve comunque essere notificato all'amministratore/rappresentante legale della società), e per altro verso una funzione di efficacia costitutiva dell'acquisto dello *status* di socio (e quindi dei diritti ed obblighi nei confronti dell'organizzazione societaria), impregiudicata l'efficacia della cessione *inter partes*, in applicazione

del principio consensualistico. Quindi, alcuna forza di pubblicità *ab esterno* poteva attribuirsi al soppresso libro dei soci, invocato dalla predetta difesa (tanto che l'art. 2470 co. 2 c.c. prima della modifica intervenuta sempre con la legge n. 2/2009 prevedeva la pubblicazione del trasferimento delle partecipazioni sociali sia sul Registro delle Imprese, con efficacia *erga omnes*, che sul libro dei soci, con efficacia rispetto al rapporto sociale).

Né può assumere rilevanza la norma contenuta nell'art. 16 co. 12-*undecies* legge n. 2/2009 per cui le disposizioni che eliminano l'obbligo di tenuta del libro dei soci "*entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci*". Trattasi infatti di una norma di diritto transitorio che non prevede, neppure implicitamente, alcuna facoltà o onere di annotazione del recesso del socio volendo la stessa solo allineare il documento intero alla società, appunto il soppresso libro dei soci, e il Registro pubblico delle Imprese.

Conclusivamente e alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si condivide l'orientamento del Conservatore resistente per il quale devono essere oggetto di iscrizione solo gli effetti del recesso come descritti all'art. 2473 co. 4 c.c.

Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso.
- Dispone nulla a provvedere sulle spese di lite.

Si comunichi.

Bari, 23/10/2022.

Il Giudice

Dr. Michele De Palma